MINISTERO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PER L’ORDINAMENTO SANITARIO,

LA RICERCA E L’ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie

Ex Ufficio III - DPS

N. DIRP/III/INQU/O2-7137

Roma, 24 apr.2002

I.P.A.S.V.I.

Via Agostino Depretis, 70

00184 ROMA

Oggetto: Disdetta iscrizione Collegio IPASVI**.**

 Con riferimento alla nota, a margine indicata, concernente la problematica di cui all’oggetto, si comunica a codesto Collegio che la scrivente Direzione generale condividere l’orientamento espresso nell’informativa e, ad ulteriore sostegno, espone quanto segue.

 L’obbligatorietà di iscrizione all’Albo è rivolta a tutte le categorie che hanno un Ordine o Collegio professionale non rientrando nella fattispecie le professioni per il cui esercizio il legislatore non ha previsto tale vincolo nonché le professioni per le quali l’Albo non è ancora stato istituito.

 L’iscrizione all’Albo rappresenta, non solo requisito essenziale per la partecipazione al concorso, ma altresì requisito indispensabile per poter continuare a svolgere l’attività sanitaria nell’ambito del rapporto di servizio. L’albo professionale va inteso quale strumento attraverso il quale il professionista consegue quello speciale status giuridico che lo legittima all’esercizio dell’attività professionale.

 L’Ente pubblico di appartenenza del professionista non ha dei fini, propri, tutti quelli del Collegio o dell’Ordine. I fini istituzionali degli organismi professionali si aggiungono a quelli degli Enti di dipendenza, completandoli, perfezionandoli rispetto all’interesse pubblico della tutela della salute.

 La norma impositiva, dell’iscrizione all’Albo, fa riferimento a tutti coloro i quali svolgono una attività inerente alla tutela della salute e che come tali, devono essere considerati continuativamente idonei non solo dall’Amministrazione di appartenenza ma anche dai rispettivi Ordini o Collegi professionali.

 Tale condizione, per l’esercizio della funzione di Assistente Sanitario, trova la sua ratio, come esattamente evidenziato da codesto Collegio, nel DLgs.CPS n.233/1946, riguardante la ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse. Al riguardo non va dimenticato che l’art.8, del summenzionato decreto, è da considerarsi sostanzialmente attuativo del principio generale sancito dall’art.2229 c.c. il quale pone una riserva di legge in merito alla individuazione delle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in albi o elenchi appositi, e dall’art. 2231 c.c. che indica le conseguenze derivanti dalla mancanza di iscrizione all’albo.

 Quanto sopra non si ritiene sia da riferirsi solo al personale che non entra in rapporto di servizio con strutture, ma anche ai soggetti che hanno un rapporto di dipendenza, poiché, la qualificazione, ai fini dell’esercizio, non discende solo dal possesso del diploma ma anche dalla abilitazione che deriva dalla iscrizione all’albo. Ed invero la normativa concorsuale in vigore, come dettagliatamente elencata da codesto Collegio nella nota cui si risponde, ha previsto l’iscrizione quale requisito di accesso che, al pari degli altri requisiti, non è limitato nel tempo ma va mantenuto per tuta la durata del rapporto di lavoro.

 Al riguardo si comunica infine che, la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, chiamata ad esprimersi in un giudizio, per alcuni aspetti analogo al caso di specie, ha deciso che pur restando fermo il diritto di qualsiasi iscritto ad un Ordine o Collegio professionale sanitario, di avanzare istanza di rinuncia all’iscrizione all’albo – omissis – resta salvo il diritto-dovere del Collegio di sporgere denuncia alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell’art.348 c.p. (rubricato “esercizio abusivo di una professione”), qualora avesse notizia di esercizio professionale in violazione dell’obbligo iscrizione di cui all’art.8 del Dlgs.CPS n.233/46.

 Alla luce di quanto summenzionato corre l’obbligo per lo scrivente rendere noto che il Consiglio di Stato nell’Adunanza della Sezione Seconda, 29 settembre 1999 con parere n.330/99 ha precisato che “non v’è ragione perché l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente surroghi l’assoggettamento all’ordine professionale: le verifiche, originarie e in itinere, della professionalità che il rapporto di lavoro dipendente richiede sono infatti di altro genere a quelle date dalla iscrizione all’albo, perché sono funzionali non già alla garanzia per il mercato dei potenziali utenti, bensì all’interesse del solo datore di lavoro”.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Claudio Mastrocola)